



I.S.I.S. "GIOSUE' CARDUCCI – DANTE ALIGHIERI"
Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Musicale
Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle scienze umane opzione Economico Sociale
Via Giustiniano, 3 – Trieste – tel. 040300672 - C.F. 80016640320

CIRCOLARE N. 393

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Oggetto: Certificazione verde COVID -19, Green Pass

Si comunica che, dal primo settembre, in base al D.L. del 6 agosto 21 di cui si riporta in calce un estratto, tutto il personale scolastico con contratto a tempo indeterminato e determinato (docenti, amministrativi, tecnici di laboratorio, collaboratori scolastici) deve possedere ed è tenuto a esibire, secondo modalità che saranno comunicate a breve dal Ministero dell'Istruzione, la certificazione verde COVID – 19, il cosiddetto Green Pass.

Trieste, 17 agosto 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Oliva Quasimodo
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2021

ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università